



COMUNE DI FRASCATI

PROVINCIA DI ROMA

ORDINANZA N. 67
DEL 25.11.2011

OGGETTO: Disciplina dell'apertura di attività di articoli di sexy shop mediante anche distributori automatici.

IL SINDACO

Premesso che il T.U. delle Leggi di P.S. (R.D. 18.6.1931, n. 773) e il relativo Regolamento di esecuzione (R.D. 6.5.1940, n. 635) disciplinano, tra l'altro, l'apertura di attività lecite;

Premesso che le attività per la vendita di articoli erotici tramite il sexy shop, anche mediante distributori automatici, all'interno del centro urbano di Frascati, nelle vicinanze di strutture sensibili quali Chiese, luoghi di culto, conventi, case di cura, cimiteri, scuole di qualsiasi ordine e grado e insediamenti destinati all'educazione e allo svago di bambini e ragazzi, può creare situazioni delicate che non garantiscono la pubblica sicurezza, il decoro urbano e offendere moralità pubblica e il buon costume;

Ritenuto necessario e opportuno garantire la pubblica sicurezza ed il decoro urbano e per tutelare la collettività e fissare delle distanze dai luoghi sensibili nel seguente modo: mt 1000 da Chiese, conventi, luoghi di culto, case di cura, cimiteri, scuole di qualsiasi ordine e grado e insediamenti destinati all'educazione e allo svago di bambini e ragazzi. La distanza in questione sarà calcolata seguendo il percorso stradale più breve. Inoltre è vietato l'utilizzo di aree esterne, anche se private, per l'installazione di prodotti erotici in vendita finalizzati alla pubblicità degli stessi;

Visto l'art. 54 e l'art. 7 bis del TU 18.8.2000, n. 267 delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, data la delicatezza che la contingibilità del fenomeno presenta;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione ai regolamenti comunali e alle ordinanze comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 21.12.2001;

Visto l'art. 16, comma 2, della Legge 24.11.1981, n. 689;

Vista la Legge 24.7.2008, n. 125 di conversione con modificazione del D.L. n. 23.5.2008, n. 92 contenente "Misure urgenti in materia di sicurezza urbana";

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 5.8.2008 ("Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione");

Visto l'art. 3, comma 6, della Legge 15.7.2009, n. 94;

ORDINA

Nel pieno rispetto delle norme citate in premessa, il divieto assoluto di autorizzare l'apertura di attività commerciali anche mediante l'installazione di distributori automatici di sexy shop nel territorio comunale ad una distanza inferiore a mt. 1000 da luoghi sensibili (Chiese, conventi, luoghi di culto, case di cura, cimiteri, scuole di qualsiasi ordine e grado, e insediamenti destinati all'educazione e allo svago di bambini e ragazzi).

E' altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità con esposizione di prodotti nell'area esterna dell'attività commerciale anche se di proprietà privata, al fine di garantire il decoro e la pubblica sicurezza.

La violazione della presente ordinanza, comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori, della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 516,00 ad un massimo di € 5.164,00, così come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, precisando che ai sensi dell'art. 16, comma 2, della Legge n. 689/1981, così come modificato dall'art. 6 bis della Legge n. 125/08 di conversione con modificazioni del D.L. n. 92/08 contenente "Misure urgenti in materia di sicurezza urbana", è ammesso il pagamento in misura ridotta.

In caso di violazione della presente ordinanza, è altresì disposta la sanzione accessoria della chiusura immediata dell'attività commerciale e la rimozione del distributore automatico.

Si applicano le disposizioni contenute nelle sezioni I e II del Capo I della Legge 24.11.1981, n. 689, nonché il Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione ai regolamenti comunali e alle ordinanze comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 21.12.2001.

DEMANDA

Al Corpo di P.M. e alle altre forze di polizia, la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza.

Il presente provvedimento è reso noto mediante affissione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Frascati.

Si informa inoltre, così come previsto dall'art. 3, comma 4, della Legge 241/90 e s.m.i., che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso innanzi al TAR del Lazio entro 60 giorni o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune del presente atto, per soli motivi di legittimità.

DISPONE

Che copia del presente provvedimento sia trasmessa:

- Alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
- Alla Questura di Roma;
- Al Commissariato di P.S. di Frascati;
- Al Comando dei Carabinieri di Frascati;
- Al Gruppo della Guardia di Finanza di Frascati;
- Al Comando di P.M. di Frascati.

IL SINDACO
(Stefano DI TOMMASO)